

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 27 febbraio 1958, n. 130, le cui disposizioni sono state prorogate con modifiche per un altro triennio, scadente il 18 luglio 1967, dalla legge 24 giugno 1964, n. 538, si è provveduto a concedere alcuni benefici in materia di assunzione obbligatoria, in favore della categoria dei profughi, ai fini della loro sistemazione nel settore del lavoro dipendente sia pubblico che privato.

I risultati sinora conseguiti possono considerarsi soddisfacenti.

Tuttavia il problema non può ritenersi definitivamente risolto, soprattutto a causa dell'afflusso continuo in Patria di connazionali provenienti dall'Egitto, Tunisia, Marocco e da altri Paesi africani.

Risulta che soltanto nel 1966 sono rimpatriati 3.060 lavoratori, mentre numerosi sono i profughi tuttora ospitati nei Centri di raccolta, versanti in stato di bisogno in quanto privi di occupazione.

Rivelandosi, pertanto, l'esigenza di ulteriori interventi a favore della menzionata categoria di cittadini, si è predisposto l'unito disegno di legge tendente a prorogare, per un altro triennio, le vigenti norme sul collocamento obbligatorio di cui alla succitata legge n. 130.

Giova, con l'occasione, osservare che il provvedimento non comporta nuovi oneri per i soggetti passivi. È noto infatti che, mentre per quanto concerne le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, i profughi e rimpatriati, per effetto della loro prevista equiparazione agli invalidi civili di guerra, gravano sull'aliquota di assunzione stabilita dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, a favore di questi ultimi minorati, relativamente invece ai privati datori di lavoro, l'obbligo dell'assunzione al lavoro è subordinata al verificarsi di aumenti di personale. In tal caso il datore di lavoro, com'è noto, è tenuto ad occupare un profugo o un rimpatriato per ogni 10 dipendenti nuovi assunti.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.